

REGIONE PIEMONTE BU19 10/05/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 37-3747

Modifica alla D.G.R. n. 31-11859 in data 28.7.2009 relativa all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro Mosezzo (NO), a seguito della Sentenza del TAR Piemonte n. 2850/2010 in data 15.6.2010.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso:

- che in data 28.7.2009 con deliberazione n. 31-11859 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro Mosezzo, in Provincia di Novara, di cui alle deliberazioni consiliari n. 38 in data 23.10.2006 e n. 15 in data 25.8.2008;
- che con il succitato atto deliberativo sono state introdotte “ex-officio” negli elaborati progettuali, con l’allegato documento “A” in data 3.7.2009, alcune modifiche riferite ad aspetti normativi e cartografici finalizzate alla puntualizzazione ed all’adeguamento delle prescrizioni proposte a norme di Legge vigenti, migliorandone la prescrittività e per la tutela del territorio.

Preso atto:

- che in merito all’approvazione, da parte della Regione Piemonte, del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro Mosezzo, è stato presentato ricorso al TAR Piemonte proposto dall’Immobiliare Annalisa S.r.l., Pietro Maffè, Peppino Maffè e Cesare Mercalli – Registro generale n. 1351 del 2009;
- che in data 15.06.2010 il TAR Piemonte si è pronunciato con sentenza n. 2850/2010 accogliendo le motivazioni espresse nel ricorso da parte dell’Immobiliare Annalisa S.r.l., Pietro Maffè, Peppino Maffè e Cesare Mercalli, annullando lo stralcio delle aree di proprietà dei ricorrenti dettato dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 31-11859 in data 28.7.2009 di approvazione del nuovo P.R.G.C. e condannando la Regione al pagamento delle relative spese di lite.

Preso atto inoltre:

- che avverso a tale sentenza la Regione Piemonte, in data 22.12.2010 ha presentato ricorso d’appello al Consiglio di Stato contro l’Immobiliare Annalisa S.r.l., Pietro Maffè, Peppino Maffè e Cesare Mercalli (appellati) e contro il Comune di San Pietro Mosezzo (controinteressato appellato) per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione della Sentenza del TAR Piemonte, Sez. I[^], n. 2850/2010 Reg.Sen. e n. 1351/2009 Reg.Ric..

Considerato:

- che con nota prot. n. 32581/DB0800 in data 14.9.2011, il Direttore della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ha evidenziato che “l’evoluzione del quadro urbanistico va nella direzione di un superamento del parere negativo originariamente espresso in sede di Piano Regolatore.”;
- che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 10-3033 in data 5.12.2011, avente per oggetto “Atto di rinuncia della Regione Piemonte al giudizio R.G. n. 176/2011 pendente in Consiglio di Stato”, ha deliberato di autorizzare la rinuncia della Regione Piemonte al giudizio in corso pendente

innanzi al Consiglio di Stato, riconoscendo di fatto la sentenza del TAR a favore dei ricorrenti ed ha “Preso atto della nota prot. n. 32581/DB0800 del 14.9.2011 con la quale il Direttore della competente struttura, considerata l’evoluzione del quadro urbanistico in atto, non ritiene sussista l’interesse pubblico al mantenimento del contenzioso in corso pendente innanzi il Consiglio di Stato R.G. n. 176/2011”.

Considerato inoltre:

- che con nota in data 27.3.2012 il Responsabile del Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ha evidenziato che:

- “in data 1.4.2011, cioè successivamente all’approvazione del P.R.G.C. di San Pietro Mosezzo, è stato stipulato tra i Comuni di Novara, di Galliate e di San Pietro Mosezzo il Documento “Atto di indirizzo per il sistema del traffico delle merci e la logistica del Nodo di Novara” che prevede la realizzazione di piattaforme connesse per lo sviluppo di intermodalità, servizi logistici e manifattura, nell’ambito della definizione di una politica territoriale integrata per le quali è prevista anche l’adesione da parte del Comune di San Pietro Mosezzo per le porzioni di territorio destinate ad attività produttive ed oggetto del contenzioso in questione”;

- “la Giunta regionale, preso atto dell’evoluzione del quadro urbanistico nell’anno 2011, non ritiene sussista l’interesse pubblico al mantenimento del contenzioso, anche in virtù sia dell’accettazione preventiva da parte del Comune di San Pietro Mosezzo a compensare le spese giudiziali comminate alla Regione Piemonte (soccumbente nel giudizio del TAR Piemonte), che della rinuncia proposta dalla parte processuale Immobiliare “Annalisa” al giudizio in corso in Consiglio di Stato, con rinuncia altresì alle spese processuali di cui alla Sentenza TAR Piemonte n. 2850/2010”.

Vista la Sentenza del TAR Piemonte n. 02850/2010 REG.SEN. – n. 01351/2009 REG.RIC. in data 15.6.2010.

Vista la D.G.R. n. 10-3033 in data 5.12.2011.

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dell’Allegato ”A”, datato 3.7.2009, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-11859 in data 28.7.2009 di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro Mosezzo, come segue:

al paragrafo “Cartografia”, al capoverso “Si intendono stralciate e ricondotte alla destinazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente le seguenti aree:”, deve essere stralciato il primo trattino che recita:

“- area produttiva di nuovo impianto posta a nord della Strada Provinciale n. 11 di Biandrate ad esclusione della porzione areale adiacente al perimetro delle aree produttive configurate e di completamento ed assoggettata a Piano esecutivo ricomprendente il nucleo rurale in Cascina Obbate;”

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Di modificare, a seguito della Sentenza del TAR Piemonte n. 2850/2010 in data 15.6.2010 e della D.G.R. n. 10-3033 in data 5.12.2011, il proprio precedente atto deliberativo n. 31-11859 in data 28.7.2009, avente per oggetto l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro Mosezzo (NO), di cui alle deliberazioni consiliari n. 38 in data 23.10.2006 e n. 15 in data

25.8.2008, relativamente alle modifiche introdotte “ex-officio”, con l’Allegato documento “A” in data 3.7.2009 alla D.G.R. in argomento, come segue:

al paragrafo “Cartografia”, al capoverso “Si intendono stralciate e ricondotte alla destinazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente le seguenti aree:”, si intende stralciato il primo trattino che recita:

“- area produttiva di nuovo impianto posta a nord della Strada Provinciale n. 11 di Biandrate ad esclusione della porzione areale adiacente al perimetro delle aree produttive configurate e di completamento ed assoggettata a Piano esecutivo ricomprendente il nucleo rurale in Cascina Obbate”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)